

SENATO DELLA REPUBBLICA

— XI LEGISLATURA —

Doc. IV
n. 36-A

Relazione della Giunta delle Elezioni e delle Immunità Parlamentari

(RELATORE DELL'OSSO)

SULLA

DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE A PROCEDERE

CONTRO IL SENATORE

TULLIO INNOCENTI

**per il reato di cui agli articoli 323, primo e secondo comma, e 110 del codice penale
(abuso d'ufficio)**

**Trasmessa dal Ministro di Grazia e Giustizia
(MARTELLI)**

il 9 ottobre 1992

Comunicata alla Presidenza il 12 gennaio 1993

ONOREVOLI SENATORI. - L'11 agosto 1992 il procuratore della Repubblica presso il tribunale di Arezzo, per il tramite del procuratore generale presso la Corte di Appello, ha inoltrato domanda di autorizzazione a procedere contro il senatore Innocenti, per il reato di cui agli articoli 323, primo e secondo comma, e 110 del codice penale (abuso d'ufficio).

In data 9 ottobre 1992 il Ministro di grazia e giustizia ha trasmesso la domanda al Presidente del Senato, che l'ha annunciata in Aula il 14 ottobre 1992 e deferita alla Giunta il 20 ottobre 1992.

La Giunta ha esaminato la domanda nelle sedute del 9 e 17 dicembre 1992.

Il senatore Innocenti è stato ascoltato dalla Giunta, ai sensi dell'articolo 135, comma 5, del Regolamento del Senato, nella seduta del 9 dicembre 1992, e ha presentato documentazione.

Il senatore Innocenti è sottoposto ad indagini per aver concorso, in qualità di consigliere comunale, nel reato di abuso d'ufficio, sia per non aver accolto le osservazioni alla variante generale al Piano regolatore generale del comune di Arezzo (n. 172 - S. Leo), sia per aver deliberato, nella riunione del 20 aprile 1989, l'accoglimento della osservazione alla predetta variante (n. 293), disattendendo il parere espresso dall'Ufficio del Piano, scientemente favorendo interessi non già di ordine urbanistico e generale, ma specifici di singoli soggetti, onde procurare loro un ingiusto vantaggio.

Inoltre, il senatore Innocenti è sottoposto ad indagini per aver concorso, sempre in qualità di consigliere comunale, all'adozione della delibera n. 1144 del 26 ottobre 1989 - con cui veniva accolta la richiesta avanzata dalla Banca Popolare dell'Etruria e del Lazio di autorizzazione a fruire, sulla base della normativa relativa ai piani di recupero, di parte della volumetria dell'edificio *ex SACFEM* per realizzare il proprio centro direzionale - in

dispregio dello stato di fatto e di diritto, non sussistendo le condizioni di legge per ricorrere allo strumento urbanistico del piano di recupero, e con abuso del proprio ufficio, avendo favorito interessi non di ordine generale, ma specifici e propri della banca in questione.

Il senatore Innocenti, ascoltato dalla Giunta, ha chiesto la concessione dell'autorizzazione a procedere, pur ritenendo che la richiesta del magistrato abbia uno spiccato carattere persecutorio nei confronti di tutti i consiglieri comunali.

In via preliminare, la Giunta non ha ritenuto di poter accedere alla richiesta di concessione avanzata dal senatore Innocenti: l'istituto dell'immunità è posto infatti non già a tutela del singolo parlamentare, bensì della funzione e di conseguenza si configura come irrinunciabile.

La Giunta ha altresì rilevato come la sfera dell'illegittimità amministrativa non coincida con quella dell'illecito penale, nel senso che non ogni delibera illegittima integra per ciò stesso gli estremi del reato di abuso di ufficio. Nel caso di specie, il magistrato non indica alcun elemento da cui emerge il dolo o la frode nel comportamento tenuto dal senatore Innocenti o dagli altri componenti del Consiglio comunale.

Comunque, *per incidens*, andrebbe al riguardo richiamata anche la *vexata quaestio* circa la necessità o meno che interessi di ordine non squisitamente urbanistico non siano valutati ai fini dell'adozione di strumenti urbanistici.

Infatti, è noto, almeno sul piano della stessa teoria urbanistica, che gli strumenti sull'assetto e sulla utilizzazione del territorio rientrano nella più ampia programmazione socio-economica tesa al perseguimento dello sviluppo generale. Vi è quindi una necessaria connessione tra pianificazione urbanistica e programmazione dello sviluppo in generale, e la prima concorre sinergicamente nel più ampio quadro della seconda.

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Consegue che nella pianificazione urbanistica - dunque nell'adozione di strumenti o di varianti e degli atti ad essi relativi - può accadere, naturalmente, che concorrano interessi non squisitamente urbanistici, ma di natura sociale, economica, storico-geografica, culturale e così via, che sono fisiologicamente rivolti, tutti, ad assicurare lo sviluppo di una determinata comunità.

Ammettere questo concorso di interessi significa spiegare, talvolta, una scelta urbanistica piuttosto che un'altra, anche quando i conseguenti atti amministrativi possano rivelarsi affetti da vizi al vaglio del censore amministrativo. Ma per quanto ora di interesse occorre dimostrare l'esistenza del dolo qualche elemento psicologico del reato, poichè, ripetesi, non è vero che esista nell'ordinamento l'equazione fra atto amministrativo illegittimo e reato.

Inoltre, si fa notare che le persone sottoposte ad indagini rivestivano semplicemente la qualifica di consiglieri comunali (e non di amministratori del comune), i quali si sono limitati a votare - nell'esercizio quindi di una tipica attività di natura politica - a favore di un atto deliberativo adottato dalla Giunta.

Infine, si ricorda che, in un caso riguardante in parte la stessa fattispecie concreta (doc. IV, n. 42), la Giunta ha parimenti proposto il diniego dell'autorizzazione a procedere contro il senatore Liberatori.

Per questi motivi, la Giunta ha deliberato a maggioranza di proporre all'Assemblea il diniego dell'autorizzazione a procedere nei confronti del senatore Innocenti.

DELL'OSSO, *relatore*